



Camera di Commercio Italo-Germanica
Deutsch-Italienische Handelskammer



DEinternational Italia Srl

Newsletter „Norme & Tributi“ - n. 37 settembre 2008

DIRITTO COMMERCIALE E DEGLI AGENTI DI COMMERCIO

Rimane nella libera disponibilità delle parti la scelta sul foro e sulla legge del contratto di agenzia.

In una recente sentenza (11.06.2008, n. 295), il Tribunale di Pesaro ha stabilito che il rapporto di agenzia non costituisce un rapporto uguale o equiparabile al rapporto di lavoro e che, pertanto, le parti sono libere di scegliere il foro competente, senza incontrare i limiti previsti dal diritto nazionale e comunitario per le controversie di lavoro.

Il caso riguardava una società tedesca citata davanti al giudice del lavoro di Pesaro da un agente italiano, che denunciava l'illegittimità della risoluzione del rapporto. In via preliminare, la convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione italiana, poiché il contratto di agenzia prevedeva la competenza esclusiva del giudice tedesco. L'agente contestava la validità di tale clausola contrattuale, affermando che il rapporto di agenzia - quale contratto di lavoro - non può essere sottoratto alla competenza del giudice del luogo in cui il lavoratore esegue la propria prestazione.

Alla luce della giurisprudenza comunitaria, il Tribunale ha rigettato quest'impostazione, spiegando che la controversia fra il preponente e l'agente rientra nell'ambito delle ordinarie cause contrattuali, perché l'agente - pur dovendosi attenere alle istruzioni impartite dal preponente - resta un "intermediario indipendente" e pertanto si differenzia nettamente, sul piano del diritto internazionale privato e processuale, dal lavoratore subordinato.



RA e Avv. Susanne Hein
susanne.hein@mblegale.it

Avv. Marco Farina
marco.farina@mblegale.it

DIRITTO FALLIMENTARE

Il decreto correttivo del 12 settembre 2007 limita l'esenzione dalle procedure concorsuali per i piccoli imprenditori

Nell'anno 2007, a seguito della riforma fallimentare attuata con D. Lgs. 5/2006, il numero dei fallimenti è stato ridotto in modo consistente anche a causa della modificata esenzione da fallimento dei piccoli imprenditori.

Il legislatore, pertanto, ha introdotto con il decreto correttivo un terzo criterio cumulativo consistente nella misura dell'indebitamento per l'esenzione del piccolo imprenditore dal fallimento.

In base al modificato articolo 1, comma 2, Legge Fallimentare il piccolo imprenditore è esonerato dal fallimento nel caso in cui dimostra che:

- in nessuno dei tre esercizi (chiusi) antecedenti alla data dell'istanza di fallimento l'ammontare complessivo annuo delle attività patrimoniali (comprensivo di immobilizzazioni e attivo circolante) abbia superato la soglia di Euro 300.000; e
- in nessuno dei tre esercizi (chiusi) antecedenti alla data dell'istanza di fallimento l'ammontare complessivo annuo dei ricavi lordi abbia superato la soglia di Euro 200.000; e
- i debiti, scaduti e non scaduti, non superino la soglia di Euro 500.000.

Al contrario, l'esenzione non trova applicazione se viene superata solo una delle soglie, anche in uno degli esercizi rilevanti.

Inoltre, è stato introdotto dalla riforma il principio elaborato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 368/1994, n. 488/1993) per cui non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a € 30.000,00 (importo che verrà periodicamente aggiornato).

Pirola
Pennuto
Zei
& Associati
studio di consulenza
tributaria e legale

RAin Dr. Cora Steinringer
cora.steinringer@studiopirola.com

Avv. Gabriele Bricchi
gabriele.bricchi@studiopirola.com

DIRITTO DEL LAVORO

Manovra economica 2008: in vigore nuove norme in materia di lavoro

Con il Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», entrano in vigore alcune delle nuove norme in materia di lavoro previste dalla manovra economica approvata dal Consiglio dei Ministri del 18 giugno scorso. Il decreto legge è stato pubblicato sul Supplemento ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 ed è in vigore dalla stessa data.

Tra le tante novità:

- reintroduzione del lavoro intermittente (lavoro a chiamata);
- abolizione del libro matricola e del libro paga, sostituiti dal libro unico del lavoro;
- piena cumulabilità tra pensione e redditi da lavoro autonomo o dipendente;
- modifiche alla disciplina del lavoro a tempo determinato;
- modifiche alla disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio;

- modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante e qualificante;
- modifiche all'apparato sanzionatorio del T.U. sulla sicurezza;
- modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro;
- abolizione, per i lavoratori, di utilizzare la nuova procedura telematica per le dimissioni volontarie.



TOFFOLETTO

Studio Legale

Avv. Elio Cherubini
sec@toffoletto.it



DIRITTO IMMOBILIARE

Sicurezza impianti - abrogato l'art 13 D.M. 37/08 sull'obbligo di produrre la certificazione di conformità degli impianti al trasferimento dell'immobile - art. 35, D.L. 25.06.2008, n. 112

Il D.L. 112/08, pubblicato in G.U. n.147, 25.06.2008, all'art. 35 abroga l'art. 13 del D.M. 37/08, sull'obbligo del proprietario dell'immobile, in sede di compravendita o locazione, di produrre la documentazione sulla conformità degli impianti alle norme di sicurezza. Ai sensi del citato art. 35 entro il 31.03.2009 il Governo dovrà emanare decreti per semplificare gli adempimenti del proprietario dell'immobile e dell'impresa installatrice, definendo anche un sistema di verifiche della conformità degli impianti alle norme di sicurezza, con contestuale revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazione di tali obblighi. Dal 25.06.2008, pertanto, non è più necessario che le parti, in sede di trasferimento dell'immobile, certifichino ed allegghino documenti comprovanti la sicurezza degli impianti, o ne prevedano l'esonero, ed i notai non avranno più l'obbligo, in sede di rogito, di richiedere dichiarazioni a tale riguardo.



Avv. Katri Gelati
www.jenny.it



DIRITTO AMBIENTALE

Il Sistema Comunitario di Ecogestione e Audit EMAS

Il 16 luglio 2008 è stato presentato il testo definitivo della proposta della Commissione Europea sulla revisione del Regolamento CE n. 761/2001 (c.d. "Regolamento EMAS" - "Eco-Management and Audit Scheme"). Il sistema di ecogestione e audit, introdotto già con il Regolamento CEE n. 1836/1993 (EMAS I) e successivamente modificato dal Regolamento CE n. 761/2001 (EMAS II), consente a società, aziende, imprese, autorità o istituzioni (definite nel Regolamento "Organizzazioni") di migliorare le proprie prestazioni ambientali

attraverso la registrazione EMAS presso l'organismo competente designato dallo Stato membro (in Italia il *Comitato per l' Ecolabel e l' Ecoaudit - Sezione EMAS Italia*), e di impiegare il logo EMAS come garanzia di rispetto della normativa ambientale e come strumento di marketing.

Per ottenere la registrazione EMAS e l'uso del logo EMAS un'organizzazione deve: 1 effettuare un'analisi ambientale delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi conformemente alle disposizioni del Regolamento; 2 attuare un sistema di gestione ambientale finalizzato a realizzare la propria politica ambientale; 3 effettuare un "audit ambientale" al fine di valutare la conformità del sistema alla normativa ambientale e alla politica dell'organizzazione; 4 predisporre una "dichiarazione ambientale" che riassume i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati e definisca gli interventi necessari per migliorare le proprie prestazioni ambientali. La proposta di modifica del Regolamento della Commissione Europea si propone di facilitare l'adesione al sistema EMAS, anche imponendo agli Stati Membri l'obbligo di assicurare alle organizzazioni interessate un supporto tecnico attraverso un'apposita struttura, che avrà il compito di informare le organizzazioni sulla legislazione ambientale applicabile, sulle competenti autorità responsabili per l'attività dell'organizzazione e sulle modalità per ottenere e mantenere la conformità alla normativa ambientale. L'iter approvativo del nuovo Regolamento EMAS III vedrà impegnati il Parlamento Europeo, il Consiglio dell'Unione Europea e la Commissione Europea presumibilmente fino al 2010. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.apat.gov.it/certificazioni/site/it-IT/.

RINALDI E ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Avv. Annamaria
Vicaretti
avicaretti@rinaldilawf.com



DIRITTO DEI BREVETTI, DEI MARCHI E D'AUTORE

Modello o Marchio: quale protezione per la forma di un'automobile?

Con due diverse decisioni, il Tribunale di Torino ha definito quando la forma di un'automobile può essere protetta con un Marchio tridimensionale e quando è sufficiente il Modello.

Nel caso SMART (marzo 2008) i giudici torinesi hanno ritenuto che il Marchio Comunitario della forma della SMART della Daimler Chrysler fosse il diritto idoneo per impedire l'uso di una forma simile, come quella adottata dalla auto cinese BUBLE. Il consumatore medio, infatti, potrebbe confondere la forma delle due auto. Secondo il Tribunale il solo Modello Comunitario della SMART non sarebbe stato sufficiente, perché l'auto cinese non ha l'effetto bicolore tipico della Smart e l'impressione generale conferita è differente da quella della Smart.

A luglio 2008, nel caso PANDA, la stessa Corte torinese ha invece accettato un Ricorso della Fiat contro la Great Wall Motors, produttore della PERI, per violazione del Modello Comunitario relativo alla forma della PANDA, perché *"l'impressione generale conferita dalla PERI non è quella di un autoveicolo differente, ma quella di una PANDA con un frontale differente"*. La forma PERI, quindi, è stata considerata una contraffazione del Modello della PANDA.

In conclusione, per tutelare una forma, sembra che il Modello non sia sempre uno strumento sufficiente, ma che, se ne ricorrono i presupposti, sia opportuno cercare di ottenere la registrazione anche del Marchio tridimensionale.



Dott.ssa Raffaella
Barbuto
barbuto@studiotorta.it



Ing. Erika Andreotti
andreotti@studiotorta.it



Dott. Fabio Fischetti
fischetti@studiotorta.it

DIRITTO DEI CARTELLI E DELLA CONCORRENZA

Beneficio della diminuzione della sanzione riconosciuto a imprese parti di intese segrete qualificabili come “hard core restrictions”

Nell’ambito di una controversia pendente avanti la Corte di Giustizia delle Comunità Europee relativa alla legittimità o meno di una sanzione applicata dalla Commissione CEE ad una società, l’Avvocatura Generale ha affermato che alle imprese parti di intese segrete qualificabili come *hard core restrictions* non può essere riconosciuto il beneficio della diminuzione della sanzione, fatto salvo l’accertamento di una iniziativa da parte della società che vada al di là della mera cessazione dell’infrazione a seguito di ordine della Commissione CEE.

Avv. Gretel
Malmshaimer
gmalmshaimer@sla.it



SLA Studio Legale Associato
member of the Osborne Clarke Alliance



Avv. Cristiano Sesti
csesti@sla.it



DIRITTO PROCESSUALE CIVILE IL TITOLO ESECUTIVO EUROPEO

Il Regolamento (CE) n. 805/2004, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, ha istituito il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Si tratta di una serie di disposizioni tese a favorire lo snellimento delle procedure per il recupero di crediti vantanti nei confronti del debitore residente in un altro Stato Membro.

Il Reg. definisce norme minime per consentire la libera circolazione, in tutti gli Stati membri, delle decisioni giudiziarie, delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici relativi a crediti non contestati, senza che siano necessari, nello Stato membro in cui si

richiede l'esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l'esecuzione. Ciò significa l'abolizione della procedura di "exequatur" (art. 5 Reg.). Le decisioni giudiziarie, le transazioni giudiziarie e gli atti pubblici devono essere già dotate di efficacia esecutiva nello Stato membro d'origine. Per credito deve intendersi quello relativo al pagamento di uno specifico importo di denaro esigibile e quanto al requisito della non contestazione esso si avrà quando il debitore non ha contestato il credito nel corso del procedimento giudiziario ovvero non è comparso in giudizio ovvero ha espressamente riconosciuto il credito nel corso di un procedimento giudiziario mediante una transazione giudiziaria o in un atto pubblico.

La decisione relativa a un credito non contestato è certificata come titolo esecutivo europeo dallo Stato membro d'origine se ricorrono precise condizioni e la certificazione avviene in base ad un modello standard appositamente predisposto. Va aggiunto che non è ammesso alcun mezzo di impugnazione avverso la decisione relativa alla certificazione ed altresì che il certificato di titolo esecutivo europeo ha effetto soltanto nei limiti dell'esecutività della decisione giudiziaria. Il Regolamento è in vigore integralmente dal 21 gennaio 2005.

Studio legale Brogginì

Avv. Jutta Welz
welz@studiobroggini.it

Avv. Claudia Onniboni
onniboni@studiobroggini.it

APPALTI

Sulla modifica dei requisiti di gara nel corso dello svolgimento della gara stessa

Il T.A.R. Veneto (T.A.R. Veneto, Sez. I, sentenza 4 agosto 2008, n. 2190) si è recentemente soffermato sulla possibilità che la commissione di gara modifichi il requisito del fatturato richiesto per la partecipazione alla procedura di gara.

Il Collegio rileva che è illegittima la rettifica del requisito del fatturato delle partecipanti riferito all'ultimo triennio "in corso d'opera", operato dalla commissione. Con riferimento al caso sottoposto al loro esame i giudici sottolineano che la sensibile riduzione dell'entità del fatturato richiesto al fine della presentazione delle offerte (che configura una chiara variazione del requisito fissato nella *lex specialis*) in primo luogo è avvenuta a gara iniziata. In secondo luogo rilevano che il senso di tale riduzione del fatturato originariamente richiesto è tale che le aspiranti all'aggiudicazione di singoli lotti, se fossero state messe al corrente di siffatta variazione in tempo utile per la formulazione delle offerte, avrebbero potuto partecipare alla gara per più lotti (essendo minore il requisito di fatturato richiesto), secondo l'interpretazione - *rectius*: rettifica - data dalla commissione. Dunque, da un lato ci si trova di fronte a un cambiamento delle "regole del gioco" nel corso dello svolgimento della gara, in violazione dei principi che presiedono allo svolgimento delle gare ad evidenza pubblica, dall'altro tale sensibile variazione rispetto al bando (conosciuto preventivamente dalle imprese aspiranti) ha falsato la gara, in qualche modo restringendo il numero dei concorrenti per uno o più lotti.



RA u. Avv.
Wolf Michael Kühne
Wolf.kuehne@dlapiper.com



DIRITTO BANCARIO

Nuova normativa antiriciclaggio per assegni, pagamenti in contanti e libretti al portatore

Per effetto dell'entrata in vigore della Legge n. 133/08 di conversione del D.L. n. 112/08, a partire dal 22.08.2008 sono state modificate molte delle regole recentemente introdotte dall'art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007 in tema di antiriciclaggio.

Tra le novità più rilevanti si segnala che è stata elevata da € 5.000 a € 12.500 la soglia massima entro la quale è possibile emettere assegni bancari o postali in forma libera, ossia trasferibili e senza indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario. Le stesse modifiche valgono anche per gli assegni circolari, i vaglia postali e cambiari.

Pertanto, è ora possibile richiedere alle banche assegni senza la clausola "non trasferibile", che potranno essere utilizzati unicamente per importi inferiori a € 12.500.

E' stata inoltre soppressa la disposizione che prevedeva l'obbligo di apporre il codice fiscale del girante in caso di trasferimento a terzi mediante girata di assegni bancari, circolari e vaglia cambiari.

Le nuove norme hanno infine innalzato da € 5.000 a € 12.500 anche la soglia massima oltre la quale sono vietate le operazioni (anche frazionate) di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore; tale trasferimento può tuttavia avvenire tramite banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.



Avv.
Daniela Runggaldier
www.jenny.it



Avv.
Alessandro Steinhaus
<http://www.jenny.it>



PRIVACY

Garante della Privacy sul marketing telefonico: stop alla chiamate indesiderate

Basta con il marketing selvaggio e le telefonate indesiderate. Lo ha deciso il Garante per la Privacy, che con vari provvedimenti ha vietato ad alcune società specializzate nella creazione e nella vendita di banche date l'ulteriore trattamento di dati personali di milioni di utenti. Il divieto è scattato anche per le aziende che hanno acquistato da queste società i data base allo scopo di poter contattarne gli utenti e promuovere i loro prodotti e servizi tramite call center. I dati, nello specifico numeri telefonici, erano stati raccolti e utilizzati illecitamente, senza cioè aver informato gli interessati e senza che questi avessero fornito uno specifico consenso alla cessione delle loro informazioni personali ad altre società. Ai provvedimenti inibitori si è giunti dopo ripetuti richiami ed ispezioni, effettuate presso le

società che avevano formato i data base e venduto i dati, presso gli operatori telefonici e le aziende che li avevano acquistati ed i call center che contattavano gli utenti. Numerosi sono stati gli abbonati che hanno segnalato al Garante la ricezione di chiamate promozionali indesiderate effettuate da e per conto di diversi operatori telefonici o aziende che promuovevano beni e servizi. Una delle società, peraltro, offriva sul proprio sito i dati di oltre 15 milioni di famiglie italiane suddivise per redditi e stili di vita, senza che gli interessati fossero stati informati o avessero dato il loro assenso alla comunicazione dei dati a terzi. Da parte loro, le aziende e le compagnie telefoniche che hanno acquistato i dati e li hanno utilizzati a fini di marketing telefonico (il cosiddetto teleselling), non si erano preoccupate di accertare, come prevede invece la disciplina sulla protezione dei dati, che gli abbonati avessero acconsentito alla comunicazione dei propri dati e al loro uso a fini commerciali.

STUDIO LEGALE PERANI

RA in u. Avv. Dr.
Andrea Bettina
Bandeles
abandeles@perani.com



Avv.
Annalisa Quartiroli
aquartiroli@perani.com



Impressum:

DEinternational Italia s.r.l., Via Napo Torriani n. 29, I-20124 Milano I P.IVA/ C.F. 05931290968
Tel. +39 02 3980091 I Fax +39 02 3900195 I E-Mail: recht@deinternational.it

Contenuti/ links:

DEinternational Italia S.r.l. non si assume la responsabilità e non garantisce in alcun modo dei contenuti, dell'incompletezza o della correttezza dei testi delle pagine e/o siti collegati tramite link (collegamento ipertestuale).

Invio dati / privacy:

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo 196/2003 sul trattamento di dati personali e consenso al trattamento dei dati: I dati raccolti in questo documento hanno la finalità di attivare nei confronti dell'interessato un servizio informativo. L'interessato può richiedere la cancellazione, contattando la DEinternational Italia s.r.l..